

- (7) Alcuni Stati membri hanno introdotto o contano di introdurre, a norma della direttiva 94/19/CE, sistemi di garanzia dei depositi che offrono una copertura totale per determinati conti il cui saldo mostra un incremento temporaneo. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione dovrebbe valutare se si debba mantenere o introdurre la piena copertura per determinati conti con saldi temporaneamente più elevati.
- (8) La presente direttiva lascia impregiudicato il funzionamento dei sistemi che proteggono l'ente creditizio stesso e garantiscono la sua liquidità e la sua solvibilità, e che assicurano pertanto ai depositanti una protezione almeno equivalente a quella offerta da un sistema di garanzia dei depositi, e dei regimi volontari di compensazione per i depositanti non istituiti o ufficialmente riconosciuti da uno Stato membro.
- (9) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i fondi di garanzia dei depositi a considerare la conclusione o il miglioramento di accordi già esistenti che definiscono i rispettivi obblighi.
- (10) Il termine di rimborso di tre mesi previsto attualmente, prorogabile a nove mesi, è in contrasto con la necessità di preservare la fiducia dei depositanti e non risponde alle loro esigenze. Pertanto, è opportuno ridurre il termine di rimborso a venti giorni lavorativi. Questo periodo dovrebbe essere esteso solo in casi eccezionali e previo accordo delle autorità competenti. Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione dovrebbe sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'efficacia e i tempi delle procedure di rimborso, che stabilisca l'eventuale opportunità di una riduzione dei tempi di rimborso a dieci giorni lavorativi.
- (11) Inoltre, qualora il rimborso venga innescato da una decisione delle autorità competenti, occorre ridurre il periodo di decisione di ventuno giorni attualmente previsto a cinque giorni lavorativi, in modo da non ostacolare un rapido rimborso. Le autorità competenti dovrebbero tuttavia preliminarmente stabilire che l'ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili. Tale valutazione dovrebbe essere sottoposta alle procedure giudiziarie o amministrative degli Stati membri.
- (12) I depositi potranno essere considerati indisponibili dopo che i primi interventi o le prime misure di riorganizzazione si siano rivelate inefficaci. Ciò non dovrebbe impedire alle autorità competenti di perseguire ulteriori iniziative di ristrutturazione durante il periodo di rimborso.
- (13) Gli Stati membri dovrebbero cercare di garantire la continuità dei servizi bancari e l'accesso alla liquidità delle banche, soprattutto in periodi di turbolenze finanziarie. A tal fine, gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare quanto prima disposizioni atte ad assicurare rimborsi d'emergenza di congruo ammontare su richiesta del depositante entro e non oltre tre giorni da tale richiesta. Poiché la riduzione dell'attuale termine di rimborso di tre mesi influirà positivamente sulla fiducia dei depositanti e il corretto funzionamento dei mercati finanziari, gli Stati membri e i loro fondi di garanzia dei depositi dovrebbero assicurare che il termine di rimborso sia il più breve possibile.
- (14) La direttiva 94/19/CE dispone per gli Stati membri la possibilità di limitare la copertura a una determinata percentuale. Questa facoltà si è rivelata lesiva della fiducia dei depositanti e dovrebbe pertanto essere soppressa.
- (15) Le misure necessarie per l'esecuzione della direttiva 94/19/CE dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- (16) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare il livello di copertura in funzione del tasso di inflazione nell'Unione europea, sulla base delle variazioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato dalla Commissione. Tale misura di portata generale e intesa a modificare elementi non essenziali della direttiva 94/19/CE deve essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (17) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l'armonizzazione dei livelli di copertura e dei termini di rimborso, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa della moltitudine di norme diverse attualmente in vigore negli ordinamenti degli Stati membri, e possono, dunque, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (18) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 94/19/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

